



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 601 DEL 09/07/2026

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI DISLOCAZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L'EDIFICIO DI VIA ALEARDI - PARTE EDILE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023, N.36 A FAVORE DELL' IMPRESA LUCCHI UMBERTO SRL

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2026- 2028;
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028*";
- l'atto dirigenziale in data 04/12/2025, n. 1645, efficace ai sensi di legge, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 15, e dell'allegato I.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, nonché in conformità all'art. 45 e relativi Allegati I.2 e I.10 a tale Decreto, i Responsabili del procedimento delle singole fasi di progettazione/affidamento/esecuzione, nonché gli altri componenti del Gruppo di lavoro dell'intervento in oggetto, riguardante la dislocazione e conseguente trasferimento degli uffici della Polizia Municipale presso lo stabile comunale di Via Aleardi, 70;
- la deliberazione di Giunta Comunale 12/12/2025, n. 218, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: "*Appalto per la realizzazione dei lavori riguardanti la dislocazione e conseguente trasferimento degli uffici della Polizia Municipale presso lo stabile comunale di Via Aleardi, 70, in Gallarate – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica - parte edile*";

- la determinazione dirigenziale in data 13/01/2026 n. 15, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: *"Appalto relativo ai lavori di realizzazione dei lavori di dislocazione degli uffici di polizia municipale presso l'edificio di via Aleardi – parte edile - aggiudicazione all'operatore economico EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C.S.R.L. per l'importo contrattuale netto di €.147.150,00- CUP E32D25000220004 - CIG B99B6147D9"*;
- la determinazione dirigenziale in data 12/05/2026 n. 431, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: *"Appalto relativo ai lavori di realizzazione dei lavori di dislocazione degli uffici di polizia municipale presso l'edificio di via Aleardi – parte edile - affidamento diretto prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 120, commi 1 lett. b) e 2 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - CUP E32D25000220004 -CIG B99B6147D9"*;
- il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 06/02/2026 - sotto forma di corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere commerciali, e rubricato al numero di protocollo n. 9421;
- il verbale di consegna delle opere sottoscritto dalle parti in data 15/01/2026;
- la richiesta pervenuta in data 03/07/2026 con Prot. 46968 di subappalto trasmessa dalla ditta affidataria relativa ad opere rientranti nelle categorie di appalto riferita al subappalto di *"controsoffitti e tinteggiature"* da eseguirsi da parte della Ditta subappaltatrice LUCCHI UMBERTO SRL con sede in Via Monte Golico 176 – San Macario (VA) - PI/CF 015518101128 - per l'importo di €. 32.580,00 compresi oneri della Sicurezza, oltre IVA, allegata parte integrante alla presente determinazione sub. A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 08.07.2026 recante il numero 3329, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale 12/12/2025, n. 218, si è proceduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante l'appalto per la realizzazione dei *"lavori riguardanti la dislocazione e conseguente trasferimento degli uffici della Polizia Municipale presso lo stabile comunale di Via Aleardi, 70, in Gallarate - parte edile"*;
- con determinazione dirigenziale 13/01/2026 n. 15, è stata approvata la progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori riguardanti la dislocazione e conseguente trasferimento degli uffici della Polizia Municipale presso lo stabile comunale di Via Aleardi, 70, in Gallarate – parte edile, predisposta dal RUP e dal Gruppo di lavoro è si proceduto all'espletamento della relativa procedura di appalto per l'affidamento diretto dei lavori in oggetto, previo interpello di più operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) dell'allegato I.1 del Codice, predeterminati dalla Stazione Appaltante, assegnando gli stessi all'operatore economico all'operatore economico Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. - Via ALESSANDRIA,7, LEGNANO - P. IVA / Cod. Istat 01046140156 - per un importo contrattuale di €.147.150,00, oltre IVA;
- tra le parti è stato sottoscritto in data 06/02/2026, rubricato al numero di protocollo n. 9421, il relativo contratto di appalto sotto forma di corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere commerciali, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del, D.Lgs n. 36/2023;
- la Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere mediante il verbale sottoscritto dalle parti in data 15/01/2026;
- con determinazione dirigenziale in data 12/05/2026 n. 431, sono state affidate prestazioni supplementari relative alle opere in oggetto, nell'ambito e nei limiti di valore economico previsti dall'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, all'operatore economico Ditta EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI

ALFREDO & C. S.R.L. per l'importo di €. 30.600,00 (di cui €1.000,00 per Oneri della Sicurezza), oltre IVA;

- i lavori, dei quali è stato sottoscritto il relativo verbale di consegna, sono in corso di esecuzione;

Considerato che:

- l'impresa EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.L. con sede in Via ALESSANDRIA,7, LEGNANO - aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie di appalto, riferita al subappalto di *controsoffitti e tinteggiature* da eseguirsi da parte della Ditta subappaltatrice LUCCHI UMBERTO SRL con sede in Via Monte Golico 176 – San Macario (VA) - PI/CF 015518101128 - per l'importo di €. 32.580,00 compresi oneri della Sicurezza, oltre IVA;
- l'art. 119 del D.lgs. d.lgs. n.36/2023, consente l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato speciale di appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che si provveda al deposito dei contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito dei contratti di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dal Capitolato speciale di appalto;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di cui sopra non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile Unico del progetto cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente,

la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione del Piano integrato attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2027/2028*", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, come da richiesta in data 03/07/2026 con Prot. 46968, allegata parte integrante alla presente determinazione sub. A), a subappaltare parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie di appalto, riferita al subappalto di *controsoffitti e tinteggiature* da eseguirsi da parte della Ditta subappaltatrice LUCCHI UMBERTO SRL con sede in Via Monte Golico 176 – San Macario (VA) - PI/CF 015518101128 - per l'importo di €. 32.580,00, compresi oneri della Sicurezza, oltre IVA, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa e dal Capitolato speciale di appalto;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale di appalto;
- di dare atto, in particolare, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa del subappaltatore o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- di dare atto altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.lgs. n. 36/2023; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
- di dare atto che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, ma l'importo degli stati di avanzamento verranno corrisposti

esclusivamente alla ditta appaltatrice, nei termini e secondo le modalità previste dall'art.10 del contratto di subappalto;

- di dare atto che per le lavorazioni di cui al punto 1° e, in generale, per tutte le opere che compongono il presente appalto, non è ammesso il cosiddetto "*subappalto a cascata*";
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di autorizzare** l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, come da richiesta in data 03/07/2026 con Prot. 46968, allegata parte integrante alla presente determinazione sub. A), a subappaltare parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie di appalto, riferita al subappalto di *controsoffitti e tinteggiature* da eseguirsi da parte della Ditta subappaltatrice LUCCHI UMBERTO SRL con sede in Via Monte Golico 176 – San Macario (VA) - PI/CF 015518101128 - per l'importo di €. 32.580,00, compresi oneri della Sicurezza, oltre IVA, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa e dal Capitolato speciale di appalto;
2. **di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale di appalto;
4. **di dare atto**, in particolare, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa del subappaltatore o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
5. **di dare atto** altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.lgs. n. 36/2023; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
6. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.lgs. n. 36/2023;
7. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
8. **di dare atto** che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni

eseguite, ma l'importo degli stati di avanzamento verranno corrisposti esclusivamente alla ditta appaltatrice, nei termini e secondo le modalità previste dall'art.10 del contratto di subappalto;

9. **di dare atto** che per le lavorazioni di cui al punto 1° e, in generale, per tutte le opere che compongono il presente appalto, non è ammesso il cosiddetto "*subappalto a cascata*";
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

A) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 03/07/2026 con Prot. 46968.

CT/LP/GB LUCCHI-dislocazione PL

Gallarate, 09/07/2026

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)